



CENTRO PER LA MIGRAZIONE, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione

È istituito presso l'Università degli Studi di Messina (di seguito Università), ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e dell'art. 30 del Regolamento generale, il Centro interdipartimentale di ateneo denominato "CEMI - Centro per la migrazione, l'integrazione sociale e la comunicazione interculturale", (di seguito Centro). La gestione amministrativa del Centro verrà svolta dagli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo. L'amministrazione universitaria può assegnare al Centro, in relazione alle attività da questo programmate ed alle risorse finanziarie disponibili, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno ed unità di personale tecnico amministrativo per supportarne le attività.

Il presente regolamento ne disciplina le finalità, le modalità di gestione nonché il suo funzionamento.

Art. 2 - Finalità e Attività

Il Centro, nell'ottica di istituzionalizzazione, qualificazione e rafforzamento dell'impegno dell'Università per il progresso del sistema sociale ed economico, ha come obiettivo fondamentale la promozione di progettualità per lo sviluppo di attività ed iniziative finalizzate- sotto molteplici aspetti - all'integrazione multiculturale ed all'inclusione sociale.

In particolar modo, le attività del Centro saranno rivolte ai soggetti richiedenti asilo e titolari di status connessi alla richiesta di protezione internazionale.

Il Centro, per il perseguimento delle sue finalità e degli obiettivi di internazionalizzazione e terza missione dell'Università, svolgerà tutte le attività ritenute più opportune a tali fini.

A titolo esemplificativo, il Centro svolgerà le seguenti attività:

- istituzionalizzare e promuovere procedure innovative per il riconoscimento dei titoli e la validazione delle competenze, formali e non formali, degli utenti;
- ideare e realizzare servizi innovativi per la valorizzazione delle esperienze formative e professionali dei propri studenti e laureati, in particolare di cittadinanza straniera;
- attrarre risorse esterne attraverso la redazione di proposte progettuali, anche favorendo il partenariato, che contribuiscano al perseguimento delle sue finalità.

Art. 3 - Organi

Sono organi del Centro:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Presidenza;
- c) Il Comitato tecnico scientifico.

Art. 4 - Il Presidente

Il Centro è presieduto dal Rettore o suo delegato.

Il Presidente designa, tra i docenti componenti del Consiglio di Presidenza, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale del Centro di cui propone, con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico, le linee programmatiche, le iniziative scientifiche ed i progetti di sviluppo dell'attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 5 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo collegiale di indirizzo ed è responsabile della pianificazione degli obiettivi, della programmazione e del controllo delle attività del Centro.

Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque membri: il Presidente, due componenti nominati dal Presidente e due componenti nominati dal Senato Accademico tra i Professori di Ateneo con comprovata esperienza tecnico scientifica e gestionale sulle materie ed attività di interesse del Centro. La durata in carica di questi ultimi è fissata in anni tre.

Il Consiglio di Presidenza, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In relazione a specifiche esigenze ed attività all'ordine del giorno, alle sedute possono essere convocati, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio di Presidenza approva le linee programmatiche, le iniziative scientifiche ed i progetti di sviluppo dell'attività del Centro proposte dal Presidente e delibera su tutte le iniziative da assumere per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il comitato Tecnico scientifico (CTS) è un organo consultivo che esprime pareri e coadiuva gli Organi del Centro per il perseguimento dei fini statutari.

E' composto dal Presidente e da un massimo di ulteriori quattro componenti il cui mandato durerà in carica per tre anni, nominati dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, fra studiosi delle materie oggetto delle attività del Centro ed esperti di elevata qualificazione professionale, anche esterni all'Università di Messina, previo accertamento dei curricula.

Art. 7 - Risorse Umane

Per il proprio funzionamento il Centro potrà avvalersi, oltre al personale tecnico amministrativo individuato dal Direttore Generale dell'Ateneo, della collaborazione di personale specializzato di altri Enti mediante la stipula di protocolli di intesa nonché di professionalità esterne nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 8 - Risorse Finanziarie

Il Centro dispone di fondi derivanti da:

- finanziamenti concessi da organismi ed istituzioni europee;
- finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
- eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università;
- eventuali assegnazioni del MIUR o di altri Enti pubblici o privati che promuovono e sostengono le iniziative di cui alle finalità statutarie del Centro;
- eventuali contributi derivanti da quote di iscrizione a master, corsi, seminari o convegni.

Art. 9 - Modifiche al Regolamento e Scioglimento del Centro

Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta di almeno due componenti del Consiglio di Presidenza, con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro può essere disposto con decreto del Rettore, a seguito di delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.